



CONSIGLIO REGIONALE

*Direzione Affari della Presidenza e legislative
Servizio Affari Istituzionali ed Europei
Ufficio Affari Istituzionali*

AVVISO PUBBLICO

Integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali – Costituzione nuova Sezione ARAP “Azienda Regionale delle Attività Produttive”, ai sensi dell’art. 5, comma 1 octies, della L.R. 4/2009, “*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*” e dell’art. 3, comma 8 della L.R. 22 agosto 2025, n. 2, recante “*Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.*” e s.m.i.

Premesso che

- con determinazione dirigenziale APL/AIE/37 del 17 marzo 2026 è stato approvato l’Avviso per l’aggiornamento annuale dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione degli enti regionali, ai sensi dell’art. 5, comma 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 “*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*” (di seguito Elenco);
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 65 del 19 maggio 2026 l’Elenco è stato integrato ed aggiornato, con l’inserimento delle candidature ritenute ammissibili, disponendo contestualmente l’abrogazione della sezione denominata “ARAP” - Azienda Regionale delle Aree Produttive, atteso che, all’esito dell’intervenuta adozione da parte della Giunta regionale della DGR n. 255 del 6 maggio 2026, si è reso necessario procedere alla **costituzione di una nuova sezione dell’Elenco**, denominata “Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP)”, in conformità alla previsione ivi contenuta che dispone che “*ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. n. 25/2025, entro sessanta giorni dall’adozione della presente deliberazione, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza di cui all’art. 3*”;
- la L.R. 22 agosto 2025, n. 25, recante “*Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.*”, così come modificata con L.R. 3 luglio 2026, n. 13, a decorrere dal 18 luglio 2026, al riguardo, prevede, in particolare:
 - all’art. 3, comma 1 che: “*L’Azienda Regionale delle Aree Produttive (ARAP), istituita dall’articolo 1 della l.r. 23/2011, e’ ridenominata Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP), e’ un ente pubblico economico vigilato dalla Giunta regionale e gode di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.*”;
 - all’art. 3, comma 3 che: “*Sono organi dell'ARAP:*
 - a) l’Assemblea generale;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio di amministrazione;
 - d) il Revisore legale.”;
 - all’art. 3, comma 6 che: “*Il Presidente dell'ARAP, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Giunta regionale, e’ il legale rappresentante dell'Ente e*

presiede il Consiglio di amministrazione esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Azienda.”;

- all'art. 3, comma 7 che: *“Il Consiglio di Amministrazione e' costituito dal Presidente di cui al comma 6 e da quattro membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).”;*
 - all'art. 3, comma 8 che: ***“Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP devono essere in possesso di un'esperienza almeno di un quinquennio, maturata anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività professionali in settori attinenti a quelli in cui opera l'ARAP o l'espletamento di funzioni amministrative, direttive o gestionali presso enti pubblici o società.”;***
 - all'art. 13 l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella L.R. 23/2011, istitutiva dell'ARAP, tra le quali, per quanto di interesse in tale sede, quelle che individuano i requisiti dei componenti del Consiglio di amministrazione;
 - all'art. 12 che *“...entro sessanta giorni dalla deliberazione con cui la Giunta regionale dispone la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio dell'Area Chieti - Pescara, la Giunta ed il Consiglio regionale provvedono ad effettuare le nomine di rispettiva competenza ai sensi della presente legge.”;*
- ai sensi del combinato disposto dei sopra richiamati articoli della L.R. 25/2025 e dell'articolo 5, comma 1 octies della L.R. 4/2009 che testualmente prevede che: *“in caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco regionale degli organi amministrazione, mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico”*, si rende necessario, all'esito e per l'effetto della citata DGR n. 255 del 6 maggio 2026, procedere all'adozione di apposito Avviso pubblico, finalizzato alla costituzione di una nuova sezione dell'Elenco, denominata *“Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP)”*, al fine, conseguentemente, di individuare i soggetti da iscrivere nella stessa aventi i requisiti previsti dall'art. 3 comma 8 della legge regionale in commento;

Art. 1 **(Finalità)**

1. Il presente Avviso stabilisce, in applicazione dell'art. 5, commi 1-quinquies e 1-octies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4, recante *“Principi generali in materia di riordino degli enti regionali”* modalità e condizioni volti alla presentazione delle domande di iscrizione nella sezione dell'Elenco, denominata *“Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP)”*, di nuova costituzione, al fine, conseguentemente, di individuare i soggetti aventi i requisiti previsti dall'art. 3 comma 8 della L.R. 22 agosto 2025, n. 2, recante *“Disposizioni per il completamento della riforma del sistema produttivo abruzzese attraverso la conclusione del processo di riordino dei Consorzi industriali e la riforma ed il potenziamento dell'ARAP.”* e indicati all'art. 3 del presente Avviso, per ricoprire la carica di Presidente e componenti del consiglio di amministrazione dell'ARAP;
2. Con il presente Avviso non si pone nessuna procedura concorsuale o selettiva; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito;
3. Il presente Avviso è valido ai soli fini dell'individuazione dei soggetti idonei all'iscrizione nella sezione ARAP dell'Elenco, pertanto, la presentazione della candidatura non comporta alcun diritto alla nomina.
4. In ogni caso, l'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare per motivi di pubblico interesse il relativo procedimento.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-septies della L.R. 4/2009 che dispone che: *"l'Elenco è aggiornato annualmente, ovvero su decisione unanime assunta dalla Conferenza dei Capigruppo..."*, il Servizio potrà disporre la riapertura dei termini del presente Avviso sulla base di provvedimento unanime assunto da parte della Conferenza dei Capigruppo.
6. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

Art. 2

(Composizione e durata del Consiglio di amministrazione)

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.R. 22 agosto 2025, n. 25 il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e da quattro membri;
2. Il Presidente dell'ARAP, nominato dal Consiglio regionale su designazione del Presidente della Giunta regionale, è il legale rappresentante dell'Ente e presiede il Consiglio di amministrazione esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto dell'Azienda;
3. I quattro membri sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali);
4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 hanno una durata coincidente con quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi centottanta giorni. Entro i centottanta giorni successivi alla decadenza, gli organi competenti provvedono alla ricostituzione degli organi decaduti, salvo l'avvenuta conferma. Nel periodo compreso tra la data di decadenza e quella di insediamento dei successori, gli organi decaduti restano in carica in regime di prorogatio e i loro poteri sono limitati, pena la nullità dei relativi atti, all'adozione degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. In caso di mancata ricostituzione degli organi decaduti nel termine di cui al presente comma da parte del Consiglio regionale e della Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, provvedono alle nomine rispettivamente il Presidente del Consiglio ed il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3

(Requisiti ai fini dell'iscrizione nella Sezione ARAP dell'Elenco)

1. Al fine di poter essere iscritti nella sezione ARAP dell'Elenco, e conseguentemente poter ricoprire gli incarichi di cui all'art. 2, i candidati a Presidente e membri del Consiglio di amministrazione dell'ARAP devono essere in possesso di un'esperienza almeno di un quinquennio, maturata anche alternativamente, attraverso l'esercizio di attività professionali in settori attinenti a quelli in cui opera l'ARAP o l'espletamento di funzioni amministrative, direttive o gestionali presso enti pubblici o società.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 4/2009 le nomine rispondono a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato.

Art. 4

(Cause di esclusione, inconferibilità ed incompatibilità)

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 5-bis della L.R. 4/2009 non possono essere nominati negli organi di amministrazione degli enti regionali, coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche"*

elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190” come di seguito riportate:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.
 3. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.
 4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.
 5. In conformità a quanto previsto dall'art. 248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* non possono essere nominati per un periodo di dieci anni dal pronunciamento della Corte dei Conti, i Presidenti di

Provincia e i Sindaci che la Corte dei Conti ha riconosciuto anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario.

6. Non può essere nominato chi è stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
7. Le cause di cui ai commi 1, 5 e 6 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
8. Le nomine degli organi di amministrazione degli enti regionali di vertice, individuali e collegiali, sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
9. La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità è resa dall'interessato all'atto del conferimento dell'incarico ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dello stesso.
10. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-sexies, ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale;
11. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 5, della L.R. 4/2009, sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale;
12. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al presente Avviso sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale;

Art. 5

(Dipendenti in servizio presso una pubblica amministrazione o in quiescenza)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. 165/2001 non possono essere conferiti incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti;
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, attribuire cariche in organi di governo ai dipendenti collocati in quiescenza, già dipendenti pubblici o privati. L'incarico o la carica è consentita a titolo gratuito ai sensi dell'art.5, comma 9 del D.L.95/2012 convertito con modificazioni dalla L.7 agosto 2012, n. 135.

Art. 6

(Modalità e termini di iscrizione nella sezione ARAP dell'Elenco)

1. La domanda di iscrizione nella sezione ARAP dell'Elenco deve essere redatta **esclusivamente** utilizzando e compilando **l'allegato A) “Domanda di iscrizione nella sezione ARAP dell'Elenco” in bollo**, reperibile, unitamente al presente Avviso, sul BURAT e sulla homepage

del sito del Consiglio regionale, sezione “Primo piano” e deve essere inviata, **a pena di inammissibilità** unitamente al curriculum vitae, redatto in formato europeo debitamente datato e firmato, privo dei dati personali non pertinenti, in cui siano resi ostensivi i requisiti di cui all’art. 3 dell’Avviso, **entro e non oltre il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Consiglio regionale - Servizio Affari Istituzionali ed Europei **esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC)**¹ al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it ;

2. Se il termine di cui al comma 1, coincide con un sabato o con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo;
3. Nell’oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: ***“Domanda d’iscrizione nella sezione ARAP dell’Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione.”***;
4. La domanda e la documentazione allegata verranno registrate all’interno del sistema di protocollo del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, farà fede la data di consegna della PEC. Si invitano, a tali fini, i candidati a verificare l’effettiva ricezione da parte dell’Amministrazione, controllando l’arrivo della ricevuta di avvenuta consegna di posta elettronica certificata;
5. Ai sensi dell’articolo 38, comma 2, DPR 445/2000, le domanda di cui all’allegato A) unitamente al curriculum, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “*Codice dell’amministrazione digitale*”. Per l’effetto, nella domanda trasmessa con la modalità prescritta al comma 1 del presente articolo (a mezzo PEC intestata al richiedente), si ritiene soddisfatto l’elemento della sottoscrizione. Nel caso invece venga utilizzata una casella di posta non intestata al richiedente, la domanda dovrà essere, a pena di inammissibilità, sottoscritta con firma elettronica certificata oppure con firma autografa accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
6. Non verranno prese in considerazione le domande di iscrizione pervenute oltre il termine di presentazione previsto dal presente Avviso e/o trasmesse con modalità difformi da quelle indicate nel presente articolo.
7. Ogni eventuale variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, che non assume altresì alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali comunicazioni dovuti all’inesatta indicazione dell’indirizzo da parte del richiedente, alla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo pec o a eventuali disguidi di invio comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
8. Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000;
9. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale;
10. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l’iscrizione nell’Elenco.

¹ **NOTA BENE:**

- **le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta elettronica certificata;**
- l’oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, chiarimenti, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all’istanza principale;
- ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, txt, jpg, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, zip, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione e la protocollazione del messaggio di PEC, non potranno essere né acquisiti, né smistati alle competenti strutture destinatarie mediante il sistema di gestione documentale;
- la casella protocollo@pec.crabruzzo.it, collegata al sistema di gestione documentale, accetta esclusivamente PEC i cui allegati non superino singolarmente i 30 MB e complessivamente i 70 MB. Tali limiti sono quindi da intendersi come il massimo accettato per singola mail, indipendentemente dal numero di allegati;

Art. 7
(Istruttoria delle candidature)

1. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, a conclusione dell'istruttoria di cui al presente articolo, iscrive il richiedente nella sezione ARAP dell'Elenco e rende disponibile l'elenco medesimo, unitamente ai curricula vitae di ciascun candidato, al Presidente del Consiglio regionale e ai Consiglieri regionali, nell'apposita sezione, all'interno dell'area riservata, ai fini dell'elezione, dando comunicazione dell'avvenuta conclusione dell'istruttoria, via e-mail, al Consiglio regionale, per il tramite della Conferenza dei Capigruppo. Provvede inoltre a trasmettere la medesima documentazione alla competente Struttura della Giunta regionale per i conseguenziali adempimenti.
2. La domanda di iscrizione redatta secondo il modello A) è da intendersi:
 - a. tempestiva se pervenuta nei termini e secondo le modalità previste dall'Avviso;
 - b. completa se alla stessa è allegato il curriculum vitae.
3. **Si procederà a dichiarare inammissibile la domanda nei casi in cui:**
 - a. pervenga oltre il termine previsto dall'Avviso o con modalità difformi da quelle indicate all'art. 6;
 - b. non rechi la sottoscrizione e/o non sia corredata della copia del documento di identità in corso di validità laddove trasmessa con casella di posta certificata non intestata al richiedente;
 - c. **sia incompleta** poiché non corredata del curriculum vitae;
 - d. sia accertata la presenza di cause di esclusione di cui all'art. 4 dell'Avviso;
 - e. sia accertata l'assenza dei requisiti richiesti dalla L.R. 25/2025 e indicati all'art. 3 del presente Avviso;
 - f. non venga data indicazione di requisiti o vengano indicati requisiti non pertinenti in relazione alla sezione per la quale si chiede l'iscrizione (**mancata indicazione delle esperienze e competenze afferenti i requisiti richiesti dalla legge regionale oppure indicazione di esperienze e competenze non attinenti ai requisiti medesimi, oppure mero rinvio al curriculum vitae**);
 - g. **sia decorso, senza riscontro, il termine assegnato dal Servizio nella richiesta di chiarimenti e/o integrazioni**, trasmessa al candidato in applicazione dell' art. 6, co. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, **indipendentemente dall'oggetto della richiesta medesima.**

Art. 8
(Trattamento economico)

1. Al Presidente dell'ARAP compete una indennità di carica lorda annua pari al 50% dell' indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione compete una indennità di carica lorda annua pari al 25% dell' indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali, al netto dell'IVA se dovuta e degli oneri previdenziali posti a carico dell'ARAP.
3. Al Presidente dell'ARAP e ai componenti del Consiglio di amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento organizzativo.

Art. 9

(Attribuzioni e competenze)

1. Le attribuzioni del Presidente e le competenze e le modalità di funzionamento ed organizzazione del Consiglio di amministrazione sono stabilite dallo Statuto dell'ARAP.

Art. 10

(Responsabile del procedimento)

2. Ai fini della procedura di cui al precedente articolo, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Giulia Scafati e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria procedimentale è l'Ufficio Affari istituzionali, contattabile al seguente recapito: servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it

Art. 11

(Privacy)

1. Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) hanno la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. I dati personali forniti sono necessari per le finalità di cui alle attività di competenza del Consiglio regionale. Il Titolare tratta i dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei dati è indispensabile per il controllo previsto da disposizioni di legge.
3. I dati personali sono trattati senza il consenso espresso ex art. 6, c.1 GDPR, per le finalità istituzionali connesse attività di competenza del Consiglio, per il quale sono comunicati.
4. Ai sensi dell'art. 5 GDPR il trattamento dei Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e all'art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.
5. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale.
6. Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all'art. 2 a Organismi di controllo/vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
7. I dati non saranno diffusi in altro modo.
8. I dati personali raccolti senza necessità del consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta la durata della fruizione delle attività e, dalla data di cessazione delle attività, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i termini previsti delle legge/regolamenti.
9. I dati personali raccolti con il consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per il tempo necessario all'adempimento di tali finalità.
10. L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati sensibili in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all'utilizzo dei dati; di proporre reclamo all'Autorità, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 GDPR

11. Il Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il Consiglio Regionale dell'Abruzzo rappresentato ai fini previsti dal Regolamento UE dal legale rappresentante, il Presidente pro-tempore, Via Michele Jacobucci, 4 – 67100 – L'Aquila - PEC: protocollo@pec.crabruzzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati è Laura Mariani – e . mail rdp@crabruzzo.it – Pec protocollo@pec.crabruzzo.it
12. Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle finalità specificate al punto 2.
13. L'elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione primo piano.
2. **Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso trovano applicazione la L.R. 4/2009, la L.R. 23/2011 e la L.R. 25/2025.**